



# Documentazione TP

Provvedimento n. 360694  
del 23 Novembre 2020

## Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 360494

A distanza di dieci anni dall'introduzione delle disposizioni italiane sulla documentazione idonea in materia di prezzi di trasferimento, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 23 novembre 2020 un nuovo provvedimento (n. 360494, il «Provvedimento») che apporta rilevanti modifiche alle disposizioni citate. Nel presente contributo si procede a una disamina delle novità così introdotte.

A partire dall'anno di imposta 2020, i gruppi multinazionali, per poter avvalersi della cd. *penalty protection*, dovranno rispettare le prescrizioni del Provvedimento che sostituisce quanto previsto dalle disposizioni del 2010.

Il testo del provvedimento n. 360494/2020 è scaricabile dal link sottostante:

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documenti/20143/2794495/Provvedimento\\_0360494\\_del\\_23\\_11\\_2020.pdf/87a55907-b275-a3b5-1bc7-a6e316b70fef](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documenti/20143/2794495/Provvedimento_0360494_del_23_11_2020.pdf/87a55907-b275-a3b5-1bc7-a6e316b70fef)

Il testo del provvedimento n. 137654/2010 è scaricabile al link sottostante:

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documenti/20143/346119/29092010+Transfer+pricing\\_Provvedimento\\_29092010+e+allegato+A.pdf/f74a5daf-474a-5b01-71c0-ed8136501399](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documenti/20143/346119/29092010+Transfer+pricing_Provvedimento_29092010+e+allegato+A.pdf/f74a5daf-474a-5b01-71c0-ed8136501399)

Il Provvedimento apporta le seguenti modifiche alla disciplina vigente:



Struttura della documentazione idonea (Masterfile e Documentazione nazionale)



Forma, termini di consegna, estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea.



Possibilità di inviare una dichiarazione integrativa.



Documentazione sui servizi a basso valore aggiunto

Nelle pagine successive saranno descritte le principali novità.

Sono state riconfermate le seguenti disposizioni:



Indicazione nella dichiarazione di essere in possesso della documentazione in esame;



Natura dei documenti, rappresentati dal Masterfile e dalla Documentazione nazionale.

## Principali modifiche – Struttura della documentazione idonea (Masterfile e Documentazione nazionale)

La **struttura** del Masterfile e dalla Documentazione Nazionale (sia per le società residenti che per le stabili organizzazioni di società non residenti) è stata aggiornata in base alle indicazioni previste nell'Action 13 del BEPS.

In particolare, il **Masterfile** (composto da 5 capitoli) dovrà essere implementato al fine di avere una completa panoramica tra l'altro su:

- » principali fattori di generazione dei profitti del Gruppo, flussi delle operazioni, accordi per servizi infragruppo, mercati, catena del valore, riorganizzazioni aziendali;
- » beni immateriali, indicando i soggetti che hanno titolarità giuridica e/o svolgono le funzioni DEMPE, nonché gli accordi relativi ai beni immateriali e alle politiche di prezzi di trasferimento per le attività di ricerca e sviluppo;
- » attività finanziarie, indicando i soggetti che svolgono funzioni di finanziamento accentrato, dando indicazioni sulle politiche di prezzi di trasferimento,
- » rapporti finanziari, allegando il bilancio consolidato del gruppo multinazionale e fornendo un elenco e una breve descrizione degli "accordi preventivi sui prezzi di trasferimento" e dei "ruling preventivi transfrontalieri".

**Masterfile**

La **Documentazione Nazionale** (composta da 3 capitoli) dovrà tra l'altro fornire dettagliata indicazione in merito a:

- » ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti;
- » operazioni ritenute comparabili, riproducendo accuratamente la procedura di selezione delle operazioni e degli indicatori finanziari di imprese indipendenti scelti per condurre l'analisi dei prezzi di trasferimento;
- » strategia di ricerca, accuratamente riprodotta in termini di selezione dei *comparables* e delle fonti di informazioni utilizzate
- » le principali assunzioni critiche adottate nell'applicazione del metodo prescelto unitamente agli effetti derivanti da una loro modifica
- » informazioni finanziarie relative al bilancio d'esercizio comprensivo di:
  - › relazioni di certificazione rilasciate da revisori indipendenti,
  - › prospetti di riconciliazione che mostrino come i dati finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio,
  - › i prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili.

**Documentazione Nazionale**

## Principali modifiche - Forma, termini di consegna, estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea

Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante **firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.**

(es. Modello redditi 2021, relativo all'anno d'imposta 2020, scadenza ordinaria per la predisposizione e per la firma elettronica è prevista entro e non oltre il 30 novembre 2021).

La consegna della documentazione all'Amministrazione finanziaria è prevista entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta (non più entro 10 giorni).

**Forma e Termini  
di consegna**

L'Amministrazione Finanziaria può **disapplicare la *penalty protection***, nonostante la struttura della documentazione sia conforme al Provvedimento, qualora alternativamente:

- » i contenuti siano incompleti e non conformi (compresa la marca temporale) alle disposizioni dell'Amministrazione, ovvero
- » quando le informazioni fornite non corrispondono in tutto o in parte al vero.

L'Amministrazione Finanziaria è tenuta a dare una motivazione dettagliata dell'applicazione delle sanzioni. Rimane all'Ufficio competente, in sede di emanazione dell'avviso di accertamento, valutare criticamente tale giudizio ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.

Le omissioni o inesattezze parziali non costituiscono causa ostativa all'applicazione della *penalty protection*.

L'Amministrazione Finanziaria applicherà la *penalty protection*, in tutti i casi in cui la documentazione fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi necessari a effettuare un'analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, con specifico riguardo alla:

- » accurata delineazione delle transazioni;
- » analisi di comparabilità, compresa l'analisi funzionale, a prescindere dall'eventuale disconoscimento dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento o della selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente.

**Condizioni di  
efficacia**

## Principali modifiche – Dichiarazione integrativa e Documentazione sui servizi a basso valore aggiunto

**In caso di dichiarazione rettificativa volta a correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza** e che comporti un incremento dell'imponibile o dell'imposta, il termine per comunicare il possesso della documentazione, al fine della disapplicazione delle sanzioni, è riferito alla data di presentazione della dichiarazione rettificativa.

**Per i periodi d'imposta sino al 2019**, se l'integrazione del Modello redditi avviene entro il 31 dicembre 2020, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori nei casi in cui risulti applicabile l'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (*"qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa"*).

**Possibilità di inviare una dichiarazione integrativa**

È richiesta la redazione di **apposita documentazione** avente ad oggetto i servizi infragruppo a basso valore aggiunto qualora si voglia beneficiare dell'approccio semplificato di valorizzazione di tali prestazioni in ossequio alle disposizioni ex art. 7 DM 14.05.2018.

La **documentazione sui servizi a basso valore aggiunto** consta di 4 sezioni:

1. Descrizione dei servizi infragruppo (inclusi i benefici ottenuti/attesi e i criteri di ripartizione);
2. Contratti di fornitura dei servizi;
3. Valorizzazione delle operazioni;
4. Calcoli (che dimostrino l'applicazione dei criteri di ripartizione).

Deve essere consegnata nei termini di cui alla pagina precedente.

**Documentazione sui servizi a basso valore aggiunto**



Con una presenza in più di 100 paesi, **WTS Global** è la principale rete indipendente di Studi tributari. Oltre ai servizi fiscali, WTS Global offre servizi legali e di consulenza, astenendosi deliberatamente dal condurre *audit* annuali al fine di evitare potenziali conflitti di interesse.

**WTS R&A Studio Tributario Associato** è uno Studio di consulenza fiscale specializzato in operazioni internazionali e straordinarie.

Le aree di attività sono:

- Imposte sul reddito italiane
- IVA, dazi doganali e altre imposte indirette
- Fiscalità internazionale
- Clienti privati
- Cantieri all'estero
- Transfer pricing
- Contenzioso fiscale e rapporti con le autorità fiscali.



**Chiara Mejnardi**  
chiara.mejnardi@ra-wts.it



**Marina Lombardo**  
marina.lombardo@ra-wts.it



**Tea Favoino**  
tea.favoino@ra-wts.it

### WTS R&A Studio Tributario

Corso Europa 2  
20122 Milano  
T +39 02 3675 1145

Corso Re Umberto 10  
10121 Torino  
T +39 011 433 83 51

Vicolo Oratorio 5/A  
37121 Verona  
T +39 045 472 21 87

[segreteria@ra-wts.it](mailto:segreteria@ra-wts.it) · [www.ra-wts.it](http://www.ra-wts.it) · CF/IVA 08845480014 · Sede legale in Torino

Aggiornato al 27 novembre 2020.

Le informazioni hanno lo scopo di fornire solo delle linee guida generali e non devono essere considerate come base per intraprendere alcuna transazione o decisione commerciale. Né lo Studio né gli Autori possono essere ritenuti responsabili per eventuali inesattezze o omissioni.